Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**
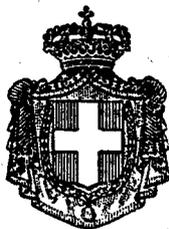
Roma - Mercoledì, 2 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Mikhail Kostylev il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Roma, li 28 aprile 1945

(608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 154.

Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni, che saranno compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

La spesa occorrente per la compilazione di detti piani sarà a carico dello Stato, nell'importo riconosciuto ammissibile dal Ministero dei lavori pubblici.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a sua cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

Art. 2.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano:

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c*) e *d*).

Art. 3.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Art. 4.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni, durante i quali ogni cittadino ha facoltà di prenderne visione e presentare le proprie osservazioni.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del comune ed in altri luoghi pubblici.

Scaduto il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditore regionale alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni presentate.

Art. 5.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale, rimette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con il proprio parere sul piano e sulle eventuali osservazioni presentate in sede di pubblicazione.

Per l'esame dei piani di ricostruzione sono aggregati al Comitato suddetto il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori publici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 2 lett. *d*).

Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura del Comune il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennità.

Art. 10.

Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Entro due anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici stabilirà, con proprio decreto, se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, ovvero se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello rimasto in attuazione ai sensi dell'art. 1, ultimo comma.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, l'ulteriore durata della sua efficacia sarà stabilita nel decreto Ministeriale predetto e non potrà eccedere il termine massimo di dieci anni. Qualora invece si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano ma non oltre il termine di dieci anni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — TUPINI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.

Denunzia delle superfici agrarie investite a colture.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura, e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali;
Ritenuta la necessità di procedere al rilevamento delle superfici agrarie investite a colture;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il conduttore di terreni a qualsiasi titolo li detenga o possegga, è obbligato a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ciascun terreno si trova, la denunzia delle superfici da lui coltivate.

Art. 2.

La denunzia deve essere presentata con l'osservanza delle norme di applicazione stabilite dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e publicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entro il 15 maggio 1945, per le coltivazioni di primo raccolto sia singole che associate, ed entro il 15 agosto successivo per le coltivazioni di secondo raccolto o sussidiarie.

Le eventuali variazioni colturali devono essere denunziate al predetto Ufficio, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui siano avvenute.

Art. 3.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e suoi dipendenti Uffici provinciali e comunali hanno facoltà di eseguire, a mezzo del loro personale munito di speciale autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopraluoghi in ciascun fondo allo scopo di controllare le notizie rese nelle denunzie e di invitare il conduttore a presentarsi presso le sedi dei propri uffici.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denunzia entro il termine prescritto è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire tremila a lire cinquantamila.

Nel caso di denunzia tardiva o incompleta o inesatta, la pena è diminuita di due terzi.

La denunzia, compresa quella obbligatoria a norma del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, per il conferimento dei cereali raccolti e sottoposti alla disciplina di vincolo, è ritenuta incompleta o inesatta in riferimento alla data della sua presentazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.

Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 1594 e 1649 del Codice civile;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

I contratti stipulati in contravvenzione a tale divieto sono nulli.

Art. 2.

I contratti di affitto in corso di esecuzione, per i quali l'affittuario abbia disposto nel modo vietato dall'art. 1, sono sciolti di diritto al termine delle annate agrarie 1944-45 o 1945-46 o 1946-47 se aventi scadenza rispettivamente non oltre l'annata agraria 1946-47 o quella 1948-49 o altra successiva.

Nel caso l'esecuzione del contratto dovesse continuare oltre le annate predette per diritto di proroga spettante al coltivatore diretto, questi si intende sostituito all'affittuario nei diritti e negli obblighi del medesimo verso il proprietario del fondo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, per la proroga dei contratti agrari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali e scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-45 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto così del fondo sul cui affitto cade controversia, come di altri fondi che l'affittuario eventualmente abbia in affitto o in proprietà, i quali non debbano assorbire oltre i due terzi della capacità lavorativa della famiglia di lui.

Durante la proroga il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Il canone di affitto in danaro è però ragguagliato a quello in natura, nel senso che calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata nell'anno e nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prezzo unitario, di ciascuna annata, del luogo del contratto.

Art. 2.

Nel caso il fondo sia destinato al pascolo permanente o alla coltivazione di una sola derrata o abbia riportati danni dipendenti da azioni belliche, il coltivatore diretto che ritenga onerosa la determinazione del canone effettuata a norma del capoverso 2° dell'articolo precedente, è autorizzato a chiedere che il canone sia fissato in via arbitrale dall'organo speciale previsto nell'art. 9.

Art. 3.

Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto, che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionatamente determinato.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiari di voler coltivare direttamen teil fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5.

La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6.

La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a*) dell'art. 4.

Art. 7.

Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Gli enti pubblici di qualsiasi natura e gli istituti di assistenza e beneficenza sono autorizzati a sciogliere, con decorrenza dal termine per l'annata agraria 1944-45 i contratti di affitto dei fondi rustici, non ancora scaduti alla data predetta, sempre che l'affittuario non sia un coltivatore diretto.

Ove l'affittuario sia un coltivatore diretto, il locatore ha diritto all'aumento del canone, calcolato in conformità dell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e istituti predetti.

Art. 9.

La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.

Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sulla costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, sull'istituzione dell'Alto Commissariato per i reduci;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione nazionale e l'Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata, istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sono soppressi.

Art. 2.

Per i territori delle zone avanzate o sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro reimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra.

Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie.

Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti è devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri, di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 5.

Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono poste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra.

Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria, il quale provvede alla raccolta degli elementi relativi all'attività dei patrioti, per sottoporli al giudizio delle Commissioni. Provvede inoltre al rilascio dei certificati di qualifica o di ricompensa in conformità delle decisioni delle Commissioni medesime.

Art. 6.

Gli elementi relativi all'attività dei patrioti nell'Italia ancora occupata o di recente liberata sono man mano trasmessi all'ufficio di segreteria delle Commissioni dal Ministero dell'Italia occupata di concerto con quello della guerra.

Per gli altri territori, l'ufficio di segreteria si vale di tutti gli elementi direttamente raccolti o che gli saranno forniti sia dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), sia dai Ministeri dell'Italia occupata e della guerra.

Art. 7.

Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le Commissioni previste nei comma precedenti hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.

Art. 9.

Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione;

b) è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o dai fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.

Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio », ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta l'istanza dei rappresentanti del Consorzio « Edilconsorzio » fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Roma, con sede in Roma, in data 2 novembre 1944, colla quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Veduta la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio » con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 34 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI — RUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1945
Registro Industria n. 2, foglio n. 297. — BRUNA

(615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, e la nomina del sig. Domenico Carducci a commissario per la gestione dell'anzidetta società, per la durata di sei mesi;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1945, con il quale, in attesa delle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti della S.I.C.I convocata per il giorno 19 febbraio 1945, fu sospesa l'esecuzione del precedente decreto 29 gennaio 1945;

Visto il verbale dell'assemblea generale della predetta società, in data 19 febbraio 1945, a rogito notar avv. Raffaello Napoleone, registrato a Roma il 22 febbraio 1945, Ufficio atti pubblici vol. 684, n. 22904, dal quale risulta che i nuovi amministratori eletti in detta assemblea risiedono tutti in Roma, così come vi risiedono i sindaci effettivi;

Ritenuto, pertanto, che la S.I.C.I. trovasi nella possibilità di poter funzionare e che sono cessate le condizioni che determinarono la nomina di un commissario governativo per la gestione della società stessa;

Vista la domanda in data 22 febbraio 1945 presentata dalla Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.), tendente ad ottenere la revoca dell'anzidetto decreto presidenziale 29 gennaio 1945;

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del sig. Domenico Carducci a commissario per la gestione della predetta società, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 aprile 1945

BONOMI

(533)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, concernente la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Ritenuto che la Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, si trova nell'impossibilità di funzionare;

Ritenuto che la Società predetta esercita miniere carbonifere, il commercio dei prodotti delle miniere, l'impiego degli stessi per trasformazione industriale, la produzione dell'energia elettrica e il commercio relativo;

Ritenuto che perciò trattasi di società che esercita attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944 predetto, tanto più che alla formazione del suo capitale vi partecipa l'Azienda Carboni Italiani, ente di diritto pubblico, formato con la prevalente partecipazione patrimoniale del Tesoro dello Stato;

Ritenuto che, per consentire il regolare funzionamento della Società predetta, tanto necessario nelle attuali contingenze, specie ai fini dell'approvvigionamento di carbone, è il caso di nominare ad essa un commissario straordinario, data l'impossibilità di convocare l'assemblea per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che la durata della gestione commissariale può limitarsi a tre mesi dalla pubblicazione del presente

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, potendosi presumere che entro tal termine sia possibile la convocazione dell'assemblea;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Decreta:

Il dott. Francesco Chieffi è nominato commissario per la gestione straordinaria della Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, con i poteri e gli obblighi risultanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, e per il periodo di tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

BONOMI

(607)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Giovanni Pallastrelli di Cellere è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

BONOMI

(611)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita di alcuni tipi di tabacchi;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1945 i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti generi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

				per chilogramma
Qualità superiore	da L.	480	a L.	600
1ª qualità	»	400	»	500
2ª qualità	»	320	»	400

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

Serraglio	da L.	2400	a L.	4000
Superiore Italia	»	1200	»	2500
Macedonia	»	1600	»	2000
Dalmazia	»	1200	»	2000
Nazionale	»	1400	»	1500
Indigeno	»	1000	»	1100
Spuntature	»	720	»	900
Forte	»	600	»	800
2ª qualità comune	»	500	»	600
3ª qualità comune	»	320	»	400

Sigari.

Impero	da L.	4800	a L.	8000
Cavour	»	4000	»	6600
Trento	»	2000	»	3400
Trieste	»	2000	»	3400
Minghetti	»	1600	»	2600
Attenuati e mezzi attenuati	»	1440	»	2400
Grimaldi	»	1200	»	2000
Virginia	»	1200	»	2000
Toscani e mezzi toscani super.	»	800	»	1200
Fiume	»	800	»	1000

Sigaretti.		
Branca	da L. 1400	a L. 2000
Dama	» 1280	» 2000
Avana	» 1200	» 2000
Roma	» 640	» 1000
Sigarette.		
Savoia	da L. 4800	a L. 8000
Sovrana	» 3600	» 6000
Serraglio	» 3000	» 5000
Macedonia Extra	» 2600	» 4000
Giuba	» 2200	» 3000
Italia	» 2000	» 3000
Macedonia	» 1600	» 2500
Nazionali	» 1400	» 2000
Indigene	» 1000	» 1500
Popolari	» 800	» 1000
Milit	» 200	» 300

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1945
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 49. — EMANUEL

(612)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana - società anonima con sede in Firenze - è autorizzata a istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze) alla condizione che, contemporaneamente, essa proceda alla chiusura della agenzia di Badia Tebalda (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(561)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli - è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) alla condizione che esso proceda, contemporaneamente, alla chiusura della agenzia di città di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(562)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera e Rieti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

sig. Edoardo Taralli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

cav. Giorgio Braga, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

avv. Francesco D'Andrea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

avv. Raffaele Recca, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

sig. Giovanni Padula, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

avv. Pietro Colarieti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 aprile 1945

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(585)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 9 settembre 1943, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia, e la nomina dell'avv. Vincenzo La Medica, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Vincenzo La Medica è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Foggia, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(559)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Umberto Cava fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Umberto Cava per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Cava dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Cava Umberto fu Vittorio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Aleardo Borghi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Aleardo Borghi per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Borghi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Borghi Aleardo fu Eugenio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 17 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(583)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali e delle leguminose da seme;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna agraria 1944-45 per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo e di conferimento ai « Granai del Popolo » il frumento, l'orzo, il granoturco, l'avena, la segale e il risone, fino al momento della loro separazione dal suolo, da chiunque e per qualunque titolo detenuti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo del vincolo i prodotti destinati alla semina, al consumo familiare dei produttori e dei dipendenti agricoli e categorie assimilate, e alla alimentazione del bestiame, come stabilito dal presente decreto.

Le quantità di prodotti che, sul raccolto, possono essere trattenute per la destinazione di cui al precedente comma sono indicate nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto. Esse non possono formare oggetto di compra-vendita o di cessione.

Le eventuali eccedenze devono essere integralmente conferite ai « Granai del Popolo ».

Art. 3.

I produttori e i detentori dei prodotti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento ai « Granai del Popolo ».

I prodotti vincolati non possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissario dell'alimentazione e degli enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea) attraverso i propri uffici periferici provvede ad accertare l'ordinamento di ciascuna azienda, con particolare riguardo alle superfici investite nella coltura dei prodotti di cui all'art. 1 ed alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite.

La determinazione dell'effettiva produzione è fatta sulla base della denuncia che i conduttori delle aziende effettueranno presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura entro il termine che per ciascun Comune sarà fissato con proprio decreto dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato provinciale della agricoltura.

Per il controllo di tali denunzie gli uffici centrali e periferici dell'Unsea hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopraluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore di presentarsi presso gli uffici stessi.

Per il più esatto accertamento delle produzioni conseguite l'Unsea può disporre, ove lo ritenga necessario, il controllo della trebbiatura e della sgranatura, secondo modalità preventivamente approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, comunica ai singoli produttori le quantità di cereali che, al netto delle riconosciute trattenute, essi sono tenuti a conferire ai « Granai del Popolo ».

Ove tale determinazione non venga accettata dall'interessato, l'Unsea provvede a notificare il quantitativo da conferire.

L'accertamento così notificato, diventa definitivo ove il produttore, entro cinque giorni dalla notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera l'agricoltore dall'obbligo di conferire tutto il prodotto di cui dispone al netto delle trattenute consentite.

Art. 6.

Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non liberano i produttori o detentori dagli obblighi di cui all'art. 3.

Le quantità di prodotto soggette ad obbligo di conferimento devono essere conferite ai « Granai del Popolo », nei termini stabiliti dal Prefetto sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Il conferimento si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dei « Granai del Popolo ».

Art. 7.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « Granai del Popolo » o dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

Con l'autorizzazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme possono consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi occorrenti per la semina, con precedenza assoluta su quelli per uso alimentare o zootecnico.

E' consentito lo scambio dei prodotti trattenuti per la semina con prodotti selezionati provenienti da stabilimenti autorizzati.

Art. 9.

Per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i conduttori potranno trattenere grano nella misura indicata alla lettera *h*) dell'annessa tabella.

Art. 10.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Art. 11.

All'atto del conferimento ai « Granai del Popolo » dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'art. 6, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti mediante assicurazione.

Art. 12.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi, risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 13.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

La disciplina della distribuzione del risone alle pilerie è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale, avena e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1945.

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano procapite dalle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, compresi i parroci conduttori di benefici parrocchiali, (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): qli 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, comprese non più di due persone di servizio;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari

(coltivatori diretti): qli 2, per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: gli 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: qli 2 pro-capite per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni e qli 1,50 per coloro che vi attendono continuamente con opera direttiva.

I parroci e gli ordini religiosi, sui quantitativi ottenuti per decima e per questua, potranno trattenere fino a qli 1,50 per ciascun convivente;

e) spigolatori: fino a qli 1,50 di grano per ciascun spigolatore previamente autorizzato dall'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Inoltre i conduttori di aziende cerealicole che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere sulla produzione conseguita:

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi, semifissi ed obbligati ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite dal patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a qli 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Come pure i conduttori di aziende cerealicole possono trattenere:

g) per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che vi esplichino esclusivamente e stabilmente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto e di ordine: qli 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

h) per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i produttori sono autorizzati a trattenere i seguenti quantitativi di grano sulla produzione complessiva concordata o notificata per il conferimento ai sensi dell'art. 5 del presente decreto:

per i quantitativi fino a qli 200: kg. 5 per quintale;
per i quantitativi oltre i qli 200 e fino a qli 500: kg. 3,5 per quintale;
per i quantitativi oltre i qli 500: kg. 2 per quintale.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare, è stabilito in qli 1,50 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di qli 2 a persona, e in qli 1,20 pro-capite per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di qli 1,50.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari rispettivamente a qli 1,50 e qli 1,20 a persona o compreso tra qli 1,50 e qli 2,00 o qli 1,20 e qli 1,50, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi dei buoni del pane e generi da minestra delle carte annonarie normali e supplementari.

3. — *Trattenute di granoturco, orzo, segale e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di qli 1,50 per ogni qle di grano;
orzo in ragione di qli 1,30 per ogni qle di grano;
segale in ragione di qli 1,10 per ogni qle di grano;
risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la retrocessione dai « Granai del Popolo » della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare del militare congedato, avente diritto alla trattenuta semprechè la quota stessa sia stata precedentemente conferita ai granai.

Le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincia e comuni diversi da quelli di produzione delle quote trattenute per i fabbisogni familiari saranno successivamente emanate dall'Alto Commissariato per l'Alimentazione.

4. — *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce qli 2;
grano di varietà tardiva qli 1,80;
orzo: per produzione di granella qli 1,50;
orzo: per erbaio qli 1,80;
segale: per produzione di granella qli 1,60;
avena: per produzione di granella qli 1,50;
avena: per erbai qli 1,80;
granoturco: per produzione di granella qli 0,60;
risone: qli 1,80.

5. — *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione del vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, qli 3;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado quintali 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 5;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 3;

avena:

1) per ogni cavallo stallone, qli 10;

2) per ogni cavallo da corsa riconosciuto tale dall'U.N.I.R.E., qli 12;

3) per ogni cavallo o mulo da lavoro:

Marche, Umbria, Toscana (esclusa la provincia di Grosseto), qli 3;
Abruzzi (esclusa la provincia di Campobasso), qli 4;
Lazio, Campania, provincia di Grosseto e Campobasso, quintali 7;
Puglie, Lucania, Calabria, qli 11;
Sicilia, Sardegna, qli 11;

4) per ogni equino da allevamento nelle provincie di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nella Puglia, in Campania, Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna, qli 2,5;

5) per gli asini da riproduzione, qli 3.

6. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, nè per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Il Ministro per l'Agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'Alimentazione
BERGAMI

(613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *Tariffe della Società Idroelettrica di Castelbottaccio* (Campobasso).

La Società Idroelettrica di Castelbottaccio è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 170% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

b) *Tariffe della ditta Angelo Mirra di Campagna* (Salerno).

La ditta Angelo Mirra di Campagna è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 145% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

c) *Tariffe della Società Elettrica Garga, con sede in Saracena* (Cosenza).

La Società Elettrica Garga è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

d) *Tariffe della ditta Domenico Maida, gestore dell'Azienda Idroelettrica Pestana, con sede in Agropoli* (Salerno).

La ditta Domenico Maida è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

e) *Tariffe della ditta Antonio Brando di Maratea* (Potenza).

La ditta Antonio Brando di Maratea è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

f) *Tariffe della ditta F.lli Carpinelli di Gittoni Vallepiana* (Salerno).

La ditta F.lli Carpinelli di Gittoni Vallepiana è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga

g) *Tariffe della Società Falci, Cestari & C. con sede in Montesano sulla Marcellana* (Salerno).

La Società Falci, Cestari & C. è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

h) *Tariffe della Società Meridionale di Elettricità* (Napoli).

La Società Meridionale di Elettricità è autorizzata ad applicare per la vendita di energia elettrica da essa fornita alle società consociate del proprio gruppo il sovraprezzo temporaneo del 500% sui prezzi di vendita dell'energia a suo tempo bloccati.

Le seguenti Società del gruppo Meridionale di Elettricità sono autorizzate ad applicare, per la vendita dell'energia elettrica alla propria utenza, i seguenti sovraprezzi sui prezzi di vendita dell'energia a suo tempo bloccati:

Utenti diretti Società Meridionale Elettricità .	220 %
Utenti Società Pugliese Elettricità	220 %
Utenti Società Campania	250 %
Utenti Società Calabrie	220 %
Utenti Società Lucana	220 %

Detti sovraprezzi assorbono tutti quelli precedentemente autorizzati, e cioè: il 140% dal 1° dicembre 1944 per la Società Meridionale di Elettricità; il 150% dal 1° dicembre 1944 per la Società Campania; il 75% dal 1° dicembre 1944 per la Società Pugliese; il 75% dal 1° dicembre 1944 per la Società Calabrie; il 90% dal 1° dicembre 1944 per la Società Lucana.

Detti sovraprezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

i) *Tariffe dell'Azienda elettrica di Forio d'Ischia* (Napoli).

L'Azienda Elettrica di Forio d'Ischia è autorizzata ad elevare a L. 32 il prezzo per Kwo dell'energia elettrica da essa fornita ed a suo tempo bloccato.

Il nuovo aumento assorbe quello precedentemente autorizzato, dal 31 agosto 1944 in ragione del 350 % sui prezzi bloccati.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, a suo tempo bloccati.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per tutto il corrente anno, salvo proroga.

l) *Tariffe della ditta Luigi D'Angelo di Rieti.*

La ditta Luigi D'Angelo di Rieti è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'80 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati per le utenze che usufruiscono dell'energia elettrica per illuminazione privata.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE DEL GAS.

Tariffe della Compagnia Meridionale Gas (Napoli).

La Compagnia Meridionale Gas è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi al mc. per il gas fornito per le utenze alimentate dalle seguenti officine: Bari L. 3,60; Salerno L. 4; Castellammare di Stabia L. 4,50; Nocera Inferiore L. 4; Catanzaro L. 4,50.

I nuovi prezzi assorbono gli aumenti precedentemente autorizzati, e cioè: il 225 % dal 15 giugno 1944 per l'Officina di Castellammare di Stabia; il 200 % dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Bari; il 225 % dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Nocera Inferiore; il 250 % dal 1° novembre 1944 per l'Officina di Salerno.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I prezzi stessi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI.

a) *Tariffe della ditta Alessandro Piattella, proprietaria dell'Acquedotto del «Ferraccio» nella frazione di Ladispoli.*

La ditta Alessandro Piattella è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda per tutto il 1945, salvo proroga.

b) Tariffe della Società Meridionale Acquedotti di Torre Annunziata (Napoli).

La Società Meridionale Acquedotti di Torre Annunziata è autorizzata ad applicare agli utenti privati il sovraprezzo temporaneo di L. 3,00 al mc. per i canoni e di L. 3,75 al mc. sulle eccedenze rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati. Per le forniture al Municipio il sovraprezzo è di L. 1,20 al mc.

Il nuovo aumento assorbe quello precedentemente autorizzato a decorrere dal 31 agosto 1944 in ragione del 300 % sui prezzi bloccati.

I nuovi prezzi si applicano soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e delle eccedenze e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture relative all'intero anno corrente, salvo proroga.

(614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4%: n. 479 (1951) serie *A*. 1, di L. 50.000 capitale nominale; n. 480 (1951) serie *A*. 1, di L. 40.000 capitale nominale, intestati a Danese Virginia fu Enrico, moglie di Tomassi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(603)

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % n. 73 (1951) serie 49ª di L. 20.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nettuno Paola fu Giuseppe vedova Saggiorno, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(604)

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 10437 (1949) serie *A*, di L. 355.000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Paparo Assunta fu Francesco ved. Buffardi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(605)

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%: n. 10634 (1949) serie *A*, di L. 1000 capitale nominale; n. 163 (1950) serie 24ª, di L. 30.000; n. 562 (1949) serie *M*, di L. 500; n. 186 (1950) serie 22ª, di L. 40.000; n. 138 (1950) serie 32ª, di L. 20.000, tutti intestati a Li Greci Concettina di Guglielmo, moglie di Fatuzzo Giuseppe fu Antonio, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(606)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 aprile 1945 - N. 97

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id 3,50 % 1902	»	93,25
Id 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.